

ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la voce che segue:

Numero	Nome comune, Numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«12	1-naftilacetammide n. CAS 86-86-2 Numero CIPAC: 282	2-(1-naftil)acetammide	≥ 980 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	<p>PARTE A</p> <p>Può essere autorizzato solo l'impiego come fitoregolatore</p> <p>PARTE B</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'1-naftilacetammide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.</p> <p>Nell'ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono:</p> <p>a) prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale;</p> <p>b) prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;</p> <p>c) prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;</p> <p>d) prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio;</p> <p>e) prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli.</p> <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo:</p> <p>1) al rischio per le piante non bersaglio;</p> <p>2) al rischio a lungo termine per gli uccelli.</p> <p>Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.»</p>

(*) Ulteriori informazioni sull'identità e sulla specificazione della sostanza attiva sono riportati nel rapporto di riesame.

